

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 14 marzo 2012)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: ERMINIO MARINELLI

sulle proposte di regolamento

- N. 5** a iniziativa della Giunta regionale (**Testo base**)
presentata in data 15 febbraio 2012
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2:
"NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE PER
FINALITÀ TURISTICHE RICREATIVE"
- N. 4** a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Badiali
presentata in data 13 febbraio 2012
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2:
"NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE PER
FINALITÀ TURISTICHE RICREATIVE".

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di regolamento n. 5

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 30 marzo 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 30 marzo 2012 ha esaminato la proposta di regolamento n. 5/2012 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 recante: Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative" (TESTO BASE) abbinata alla proposta di regolamento n. 4/2012 ad iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Badiali concernente: "Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2: "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative";

Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Matteo Ricci;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

a condizione che nel comma 1 dell'articolo 3, che aggiunge il comma 2 bis all'articolo 6 del r.r. 2/2004, dopo le parole "a metri cinquecento." siano aggiunte le parole "I Comuni possono derogare alla distanza limitatamente ai corridoi di lancio richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali."

Il Presidente
Matteo Ricci

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 recante: "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";

Visto il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 recante: "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative";

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e attività promozionali, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2: "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative".

Testo modificato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Identico**DELIBERA****Identico**

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2:
"NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE
PER FINALITÀ TURISTICHE RICREATIVE".****Testo proposto****Art. 1***(Modifica all'articolo 2)*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative) le parole: "ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle parole: "ai sensi dell'articolo 2 bis".

Art. 2*(Inserimento dell'articolo 2 bis)*

1. Dopo l'articolo 2 del r.r. 2/2004, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis (Servizio di salvataggio)

1. I titolari delle strutture balneari garantiscono il servizio di salvataggio, secondo le modalità indicate dall'Autorità Marittima, almeno nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre. Il servizio è altresì garantito, nei giorni festivi e prefestivi, dal secondo sabato di maggio alla seconda domenica di settembre. Il servizio di salvataggio ha inizio alle ore dieci e termina alle ore diciotto.

2. Per esigenze motivate e con riferimento a tratti di litorale specifici, i Comuni possono, d'intesa con l'Autorità Marittima, derogare alle fasce orarie di cui al comma 1.

3. I Comuni possono stabilire periodi e fasce orarie più ampi rispetto a quelli fissati dal presente regolamento.

4. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni secondo le indicazioni dell'Autorità Marittima.

5. I titolari delle strutture balneari posizionano, in corrispondenza degli accessi all'arenile, appositi cartelli redatti almeno in italiano, inglese e francese, contenenti i periodi e gli orari in cui è garantito il servizio di salvataggio. Sui tratti di arenile destinati alla fruizione libera i cartelli sono posizionati dai Comuni.

6. Sui tratti di arenile destinati alla fruizione libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, i Comuni installano appositi cartelli redatti almeno in italiano, inglese e francese, indicanti la mancanza del servizio stesso. La

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Modifica all'articolo 2)***Identico****Art. 2***(Inserimento dell'articolo 2 bis)*

1. Dopo l'articolo 2 del r.r. 2/2004, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis (Servizio di salvataggio)

1. I titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo le modalità indicate dalla autorità marittima.

2. Il servizio di salvataggio è comunque garantito, nei giorni festivi e prefestivi, dal secondo sabato di maggio alla seconda domenica di settembre.

3. Il servizio di salvataggio deve essere garantito almeno dalle ore 10,00 alle ore 18,00.

4. I Comuni, per esigenze motivate e con riferimento a tratti di litorale specifici, possono derogare, d'intesa con l'autorità marittima, alle fasce orarie di cui al comma 3, nonché stabilire periodi e fasce orarie più ampi rispetto a quelli fissati dal presente regolamento.

5. Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti esclusivamente per elioterapia nei periodi antecedenti e successivi a quelli stabiliti dal comma 1 non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio ma devono esporre una bandiera rossa ed un apposito cartello, redatto almeno in italiano ed in inglese, recante il seguente avviso: "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia – Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio".

6. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni. Nei tratti di

distanza tra ogni cartello non deve essere superiore a centocinquanta metri.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 6)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del r.r. 2/2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il 20 maggio di ciascun anno. I Comuni, sentita l'autorità marittima, adottano i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri cinquecento.”.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 e la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004 sono abrogati.

spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, i Comuni installano appositi cartelli redatti almeno in italiano ed in inglese indicanti la mancanza del servizio stesso. La distanza tra ogni cartello non può essere superiore a centocinquanta metri.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 6)

Identico

Art. 4

(Abrogazioni)

Identico

**Proposta di regolamento n. 4/12
a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Badiali
presentata in data 13 febbraio 2012**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE
13 MAGGIO 2004, N. 2
"NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL
LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE
PER FINALITÀ TURISTICHE RICREATIVE"**

Art. 1

(Modifiche al r. r. 2/2004)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative) è sostituito dai seguenti:

"3. Presso ogni stabilimento balneare in attività, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto, deve essere operante il servizio di salvataggio secondo le modalità stabilite dal Comune competente. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dal Comune.

3 bis. Nel periodo dal 1° aprile al 31 maggio e dal 1° settembre al 30 settembre, gli stabilimenti che intendano rimanere aperti esclusivamente per elioterapia non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma devono esporre una bandiera rossa ed un cartello plurilingue recante il seguente avviso: "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia - Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio".

3 ter. Gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico, per la balneazione, almeno dalle ore dieci alle ore diciotto."